



Diritto Penale Contemporaneo

RIVISTA TRIMESTRALE

REVISTA TRIMESTRAL DE DERECHO PENAL
A QUARTERLY REVIEW FOR CRIMINAL JUSTICE

2/2026

EDITOR-IN-CHIEF

Gian Luigi Gatta

EDITORIAL BOARD

Italy: Mitja Gialuz, Antonio Gullo, Guglielmo Leo, Luca Luparia, Francesco Mucciarelli, Francesco Viganò

Spain: Jaime Alonso-Cuevillas, Sergi Cardenal Montraveta, David Carpio Briz, Joan Queralt Jiménez

Chile: Jaime Couso Salas, Mauricio Duce Julio, Héctor Hernández Basualto, Fernando Londoño Martínez

MANAGING EDITORS

Beatrice Fragasso

EDITORIAL STAFF

Enrico Andolfatto, Enrico Basile, Emanuele Birritteri, Carlo Bray, Jorge Hernan Fernandez Mejias, Elisabetta Pietrocarlo, Rossella Sabia, Tommaso Trinchera

EDITORIAL ADVISORY BOARD

María Acale Sánchez, Rafael Alcacer Guirao, Alberto Alessandri, Silvia Allegrezza, Chiara Amalfitano, Giuseppe Amarelli, Coral Arangüena Fanego, Lorena Bachmaier Winter, Roberto Bartoli, Fabio Basile, Hervé Belluta, Teresa Bene, Alessandro Bernardi, Carolina Bolea Bardon, Manfredi Bontempelli, Nuno Brandão, David Brunelli, Silvia Buzzelli, Alberto Cadoppi, Pedro Caeiro, Michele Caianiello, Lucio Camaldo, Stefano Canestrari, Francesco Caprioli, Claudia Marcela Cárdenas Aravena, Raúl Carnevali, Marta Cartabia, Fabio Cassibba, Donato Castronuovo, Elena Maria Catalano, Mauro Catenacci, Antonio Cavaliere, Massimo Ceresa Gastaldo, Mario Chiavario, Federico Consulich, Mirentxu Corcoy Bidasolo, Roberto Cornelli, Cristiano Cupelli, Norberto Javier De La Mata Barranco, Angela Della Bella, Jacopo Della Torre, Cristina de Maglie, Gian Paolo Demuro, Miguel Díaz y García Conlledo, Francesco D'Alessandro, Marcello Daniele, Ombretta Di Giovine, Emilio Dolcini, Jacobo Dopico Gomez Áller, Patricia Faraldo Cabana, Silvia Fernández Bautista, Javier Gustavo Fernández Terruelo, Marcelo Ferrante, Giovanni Fiandaca, Roberto Flor, Gabriele Fornasari, Novella Galantini, Benedetta Galgani, Alessandra Galluccio, Percy García Caverro, Loredana Garlati, Glauco Giostra, Víctor Gómez Martín, José Luis Guzmán Dalbora, Ciro Grandi, Giovanni Grasso, Giulio Illuminati, Roberto E. Kostoris, Máximo Langer, Juan Antonio Lascuraín Sánchez, María Carmen López Peregrín, Sergio Lorusso, Paola Maggio, Vincenzo Maiello, Ezequiel Malarino, Francisco Maldonado Fuentes, Stefano Manacorda, Juan Pablo Mañalich Raffo, Enrico Maria Mancuso, Vittorio Manes, Grazia Mannozi, Teresa Manso Porto, Luca Marafioti, Joseph Margulies, Enrico Marzaduri, Luca Masera, Jean Pierre Matus Acuña, Anna Maria Maugeri, Oliviero Mazza, Iván Meini, Alessandro Melchionda, Chantal Meloni, Melissa Miedico, Vincenzo Militello, Fernando Miró Linares, Michela Miraglia, Vincenzo Mongillo, Adán Nieto Martín, Renzo Orlandi, Magdalena Ossandón W., Francesco Palazzo, Carlenrico Paliero, Michele Papa, Raphaële Parizot, Pier Paolo Paulesu, Claudia Pecorella, Marco Pelissero, Lorenzo Picotti, Carlo Piergallini, Oreste Pollicino, Domenico Pulitanò, Serena Quattrocchio, Tommaso Rafaraci, Nicola Recchia, Paolo Renon, Lucia Risicato, Mario Romano, María Ángeles Rueda Martín, Carlo Ruga Riva, Stefano Ruggieri, Francesca Ruggieri, Dulce Maria Santana Vega, Marco Scoletta, Sergio Seminara, Paola Severino, Nicola Selvaggi, Rosaria Sicurella, Jesús María Silva Sánchez, Carlo Sotis, Paola Spagnolo, Tommaso Trinchera, Andrea Francesco Tripodi, Giulio Ubertis, Maria Chiara Ubiali, Inma Valeije Álvarez, Antonio Vallini, Gianluca Varraso, Vito Velluzzi, Paolo Veneziani, John Vervaele, Daniela Vigoni, Costantino Visconti, Javier Wilenmann von Bernath, Francesco Zacchè, Stefano Zirulia

Editore Associazione "Progetto giustizia penale", c/o Università degli Studi di Milano,
Dipartimento di Scienze Giuridiche "C. Beccaria" - Via Festa del Perdono, 7 - 20122 MILANO - c.f. 97792250157
ANNO 2026 - CODICE ISSN 2240-7618 - Registrazione presso il Tribunale di Milano, al n. 554 del 18 novembre 2011.
Impaginazione a cura di Chiara Pavesi

Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale è un periodico on line ad accesso libero e non ha fine di profitto. Tutte le collaborazioni organizzative ed editoriali sono a titolo gratuito e agli autori non sono imposti costi di elaborazione e pubblicazione. La rivista, registrata presso il Tribunale di Milano, al n. 554 del 18 novembre 2011, è edita attualmente dall'associazione "Progetto giustizia penale", con sede a Milano, ed è pubblicata con la collaborazione scientifica e il supporto dell'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano, dell'Università degli Studi di Milano, dell'Università di Roma Tre, dell'Università LUISS Guido Carli, dell'Universitat de Barcelona e dell'Università Diego Portales di Santiago del Cile.

La rivista pubblica contributi inediti relativi a temi di interesse per le scienze penalistiche a livello internazionale, in lingua italiana, spagnolo, inglese, francese, tedesca e portoghese. Ogni contributo è corredato da un breve abstract in italiano, spagnolo e inglese.

La rivista è classificata dall'ANVUR come rivista scientifica per l'area 12 (scienze giuridiche), di classe A per i settori scientifici G1 (diritto penale) e G2 (diritto processuale penale). È indicizzata in DoGI e DOAJ.

Il lettore può leggere, condividere, riprodurre, distribuire, stampare, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, cercare e segnalare tramite collegamento ipertestuale ogni lavoro pubblicato su "Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale", con qualsiasi mezzo e formato, per qualsiasi scopo lecito e non commerciale, nei limiti consentiti dalla licenza Creative Commons - Attribuzione - Non commerciale 3.0 Italia (CC BY-NC 3.0 IT), in particolare conservando l'indicazione della fonte, del logo e del formato grafico originale, nonché dell'autore del contributo.

La rivista può essere citata in forma abbreviata con l'acronimo: *DPC-RT*, corredato dall'indicazione dell'anno di edizione e del fascicolo.

La rivista fa proprio il [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) elaborato dal COPE (Committee on Publication Ethics).

La rivista si conforma alle norme del Regolamento UE 2016/679 in materia di tutela dei dati personali e di uso dei cookies ([clicca qui](#) per dettagli).

Ogni contributo proposto per la pubblicazione è preliminarmente esaminato dalla direzione, che verifica l'attinenza con i temi trattati dalla rivista e il rispetto dei requisiti minimi della pubblicazione.

In caso di esito positivo di questa prima valutazione, la direzione invia il contributo in forma anonima a due revisori, individuati secondo criteri di rotazione tra i membri dell'Editorial Advisory Board in relazione alla rispettiva competenza per materia e alle conoscenze linguistiche. I revisori ricevono una scheda di valutazione, da consegnare compilata alla direzione entro il termine da essa indicato. Nel caso di tardiva o mancata consegna della scheda, la direzione si riserva la facoltà di scegliere un nuovo revisore.

La direzione comunica all'autore l'esito della valutazione, garantendo l'anonimato dei revisori. Se entrambe le valutazioni sono positive, il contributo è pubblicato. Se una o entrambe le valutazioni raccomandano modifiche, il contributo è pubblicato previa revisione dell'autore, in base ai commenti ricevuti, e verifica del loro accoglimento da parte della direzione. Il contributo non è pubblicato se uno o entrambi i revisori esprimono parere negativo alla pubblicazione.

La direzione si riserva la facoltà di pubblicare, in casi eccezionali, contributi non previamente sottoposti alla procedura di peer review. Di ciò è data notizia nella prima pagina del contributo, con indicazione delle ragioni relative.

I contributi da sottoporre alla Rivista possono essere inviati al seguente indirizzo mail: editor.criminaljusticenetwork@gmail.com. I contributi che saranno ritenuti dalla direzione di potenziale interesse per la rivista saranno sottoposti alla procedura di peer review sopra descritta. I contributi proposti alla rivista per la pubblicazione dovranno rispettare i criteri redazionali [scaricabili qui](#).

Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale es una publicación periódica *on line*, de libre acceso y sin ánimo de lucro. Todas las colaboraciones de carácter organizativo y editorial se realizan gratuitamente y no se imponen a los autores costes de maquetación y publicación. La Revista, registrada en el Tribunal de Milan, en el n. 554 del 18 de noviembre de 2011, se edita actualmente por la asociación “Progetto giustizia penale”, con sede en Milán, y se publica con la colaboración científica y el soporte de la *Università Commerciale Luigi Bocconi* di Milano, la *Università degli Studi di Milano*, la *Università di Roma Tre*, la *Università LUISS Guido Carli*, la *Universitat de Barcelona* y la *Universidad Diego Portales de Santiago de Chile*.

La Revista publica contribuciones inéditas, sobre temas de interés para la ciencia penal a nivel internacional, escritas en lengua italiana, española, inglesa, francesa, alemana o portuguesa. Todas las contribuciones van acompañadas de un breve abstract en italiano, español e inglés.

El lector puede leer, compartir, reproducir, distribuir, imprimir, comunicar a terceros, exponer en público, buscar y señalar mediante enlaces de hipervínculo todos los trabajos publicados en “Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale”, con cualquier medio y formato, para cualquier fin lícito y no comercial, dentro de los límites que permite la licencia *Creative Commons – Attribuzione – Non commerciale 3.0 Italia* (CC BY-NC 3.0 IT) y, en particular, debiendo mantenerse la indicación de la fuente, el logo, el formato gráfico original, así como el autor de la contribución.

La Revista se puede citar de forma abreviada con el acrónimo *DPC-RT*, indicando el año de edición y el fascículo.

La Revista asume el [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) elaborado por el COPE (*Committee on Publication Ethics*).

La Revista cumple lo dispuesto en el Reglamento UE 2016/679 en materia de protección de datos personales ([clica aquí](#) para los detalles sobre protección de la privacy y uso de cookies).

Todas las contribuciones cuya publicación se propone serán examinadas previamente por la Dirección, que verificará la correspondencia con los temas tratados en la Revista y el respeto de los requisitos mínimos para su publicación.

En el caso de que se supere con éxito aquella primera valoración, la Dirección enviará la contribución de forma anónima a dos evaluadores, escogidos entre los miembros del *Editorial Advisory Board*, siguiendo criterios de rotación, de competencia por razón de la materia y atendiendo también al idioma del texto. Los evaluadores recibirán un formulario, que deberán devolver a la Dirección en el plazo indicado. En el caso de que la devolución del formulario se retrasara o no llegara a producirse, la Dirección se reserva la facultad de escoger un nuevo evaluador.

La Dirección comunicará el resultado de la evaluación al autor, garantizando el anonimato de los evaluadores. Si ambas evaluaciones son positivas, la contribución se publicará. Si alguna de las evaluaciones recomienda modificaciones, la contribución se publicará después de que su autor la haya revisado sobre la base de los comentarios recibidos y de que la Dirección haya verificado que tales comentarios han sido atendidos. La contribución no se publicará cuando uno o ambos evaluadores se pronuncien negativamente sobre su publicación.

La Dirección se reserva la facultad de publicar, en casos excepcionales, contribuciones que no hayan sido previamente sometidas a *peer review*. Se informará de ello en la primera página de la contribución, indicando las razones.

Si deseas proponer una publicación en nuestra revista, envía un mail a la dirección editor.criminaljusticenetwork@gmail.com. Las contribuciones que la Dirección considere de potencial interés para la Revista se someterán al proceso de *peer review* descrito arriba. Las contribuciones que se propongan a la Revista para su publicación deberán respetar los criterios de redacción (se pueden [descargar aquí](#)).



Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale is an on-line, open-access, non-profit legal journal. All of the organisational and publishing partnerships are provided free of charge with no author processing fees. The journal, registered with the Court of Milan (n° 554 - 18/11/2011), is currently produced by the association “Progetto giustizia penale”, based in Milan and is published with the support of Bocconi University of Milan, the University of Milan, Roma Tre University, the University LUISS Guido Carli, the University of Barcelona and Diego Portales University of Santiago, Chile.

The journal welcomes unpublished papers on topics of interest to the international community of criminal scholars and practitioners in the following languages; Italian, Spanish, English, French, German and Portuguese. Each paper is accompanied by a short abstract in Italian, Spanish and English.

Visitors to the site may share, reproduce, distribute, print, communicate to the public, search and cite using a hyperlink every article published in the journal, in any medium and format, for any legal non-commercial purposes, under the terms of the Creative Commons License - Attribution – Non-commercial 3.0 Italy (CC BY-NC 3.0 IT). The source, logo, original graphic format and authorship must be preserved.

For citation purposes the journal's abbreviated reference format may be used: *DPC-RT*, indicating year of publication and issue.

The journal strictly adheres to the [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) drawn up by COPE (Committee on Publication Ethics).

The journal complies with the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 (GDPR) ([click here](#) for details on protection of privacy and use of cookies).

All articles submitted for publication are first assessed by the Editorial Board to verify pertinence to topics addressed by the journal and to ensure that the publication's minimum standards and format requirements are met.

Should the paper in question be deemed suitable, the Editorial Board, maintaining the anonymity of the author, will send the submission to two reviewers selected in rotation from the Editorial Advisory Board, based on their areas of expertise and linguistic competence. The reviewers are provided with a feedback form to compile and submit back to the editorial board within an established timeframe. If the timeline is not heeded to or if no feedback is submitted, the editorial board reserves the right to choose a new reviewer.

The Editorial Board, whilst guaranteeing the anonymity of the reviewers, will inform the author of the decision on publication. If both evaluations are positive, the paper is published. If one or both of the evaluations recommends changes the paper will be published subsequent to revision by the author based on the comments received and verification by the editorial board. The paper will not be published should one or both of the reviewers provide negative feedback.

In exceptional cases the Editorial Board reserves the right to publish papers that have not undergone the peer review process. This will be noted on the first page of the paper and an explanation provided.

If you wish to submit a paper to our publication please email us at editor.criminaljusticenetwork@gmail.com. All papers considered of interest by the editorial board will be subject to peer review process detailed above. All papers submitted for publication must abide by the editorial guidelines ([download here](#)).

ATTUALITÀ E CRISI DELLA GIUSTIZIA PENALE INTERNAZIONALE	Attualità e crisi della giustizia penale internazionale. Crimini, corti ed effettività dello Statuto di Roma. Note introduttive	1
<i>ACTUALIDAD Y CRISIS DE LA JUSTICIA PENAL INTERNACIONAL</i>	<i>Actualidad y crisis de la justicia penal internacional. Crímenes, tribunales y efectividad del Estatuto de Roma. Notas introductorias</i>	
<i>INTERNATIONAL CRIMINAL JUSTICE: CURRENT DEVELOPMENTS AND CRISIS</i>	<i>International Criminal Justice: Current Developments and Crisis. Crimes, Courts and the Effectiveness of the Rome Statute. Introductory Remarks</i>	
	Antonio Gullo, Vincenzo Militello	
	Il mosaico del sistema sanzionatorio nei crimini internazionali alla luce dei limiti della discrezionalità commisurativa	5
	<i>El mosaico del sistema de penas para los crímenes internacionales a la luz de los límites de la discrecionalidad judicial en la individualización de la pena</i>	
	<i>The Mosaic of the System of Punishments for International Crimes in Light of the Limits of Sentencing Discretion</i>	
	Alice Angelini	
	La nozione di “fatto” nel divieto di doppio giudizio per la Corte Penale Internazionale	27
	<i>La noción de «hecho» en la prohibición de doble enjuiciamiento ante la Corte Penal Internacional</i>	
	<i>The Notion of “Act” in the Prohibition of Double Jeopardy before the International Criminal Court</i>	
	Giorgio Ardizzone	
	La crisi dell’effettività dello Statuto di Roma: l’inespressa dignità ambientale e la salvaguardia dei diritti fondamentali	42
	<i>La crisis de la eficacia del Estatuto de Roma: la dignidad medioambiental tácita y la protección de los derechos fundamentales</i>	
	<i>The Crisis of the Effectiveness of the Rome Statute: Unacknowledged Environmental Dignity and the Protection of Fundamental Rights</i>	
	Alessandra Calcò Labruzzo	
	La risposta penale al traffico di persone tra diritto interno e internazionale	52
	<i>La respuesta penal a la trata de personas entre el derecho interno y el derecho internacional</i>	
	<i>The Criminal Law Response to Trafficking in Persons under Domestic and International Law</i>	
	Adriana Ciccolo	

Problemi applicativi e prospettive nell'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati su richiesta della Corte penale internazionale <i>Problemas de aplicación y perspectivas en la administración de los bienes embargados y decomisados a solicitud de la Corte penal internacional</i> <i>Practical Challenges and Future Perspectives in the Management of Assets Seized and Confiscated at the Request of the International Criminal Court</i> Francesco Dean, Maria Elena Santucci	66
Osservazioni sulla rilevanza dei social network content e delle piattaforme digitali nei procedimenti penali dinanzi alla CPI <i>Observaciones sobre la relevancia de los contenidos procedente de las redes sociales y de las plataformas digitales en los procesos penales frente a la CPI</i> <i>Remarks on the Relevance of Social Network Content and Digital Platforms in the ICC Proceedings</i> Alessandro Malacarne	76
Le decisioni su jurisdiction e admissibility of the case dinanzi alla Corte Penale Internazionale nel quadro dei meccanismi di risoluzione dei conflitti di giurisdizione <i>Las decisiones sobre competencia y admisibilidad de las causas ante la Corte Penal Internacional en el marco de los mecanismos de resolución de conflictos de jurisdicción penal</i> <i>Challenges to Jurisdiction and Admissibility of Cases before the International Criminal Court within the Framework of Criminal Jurisdictional Conflict-Resolution Mechanisms</i> Filippo Marchetti	96
L'inserimento del crimine di affamamento (starvation) nei conflitti armati non internazionali nello statuto di roma: sfide interpretative e attuali scenari di crisi <i>La inclusión del crimen de hambruna (starvation) en los conflictos armados no internacionales en el estatuto de roma: desafíos interpretativos y actuales escenarios de crisis</i> <i>The Inclusion of the Crime of Starvation in Non-International Armed Conflicts within the Rome Statute: Interpretive Challenges and Contemporary Crisis Scenarios</i> Riccardo Orlandi	112
La distruzione intenzionale del patrimonio culturale come crimine di genocidio: un rebus irrisolto? <i>La destrucción intencional del patrimonio cultural como crimen de genocidio: ¿un enigma sin resolver?</i> <i>The Intentional Destruction of Cultural Heritage as a Crime of Genocide: An Unsolved Rebus?</i> Andrea Perruccio	131

Prevalenza della sicurezza degli stati e cedevolezza della giurisdizione della corte penale internazionale? Una comparazione fra diritto interno e diritto internazionale penale 142

¿La prevalencia de la seguridad de los estados y la subordinación de la jurisdicción de la corte penal internacional? Una comparación entre el derecho interno y el derecho internacional penal

The Primacy of State Security and the Subordination of the International Criminal Court's Jurisdiction? A Comparison Between Domestic Law and International Criminal Law
Antonio Fabio Vigneri

La Corporate Restorative Justice nel prisma delle macro-offese all'ambiente 160

La justicia restaurativa corporativa ante las macroafectaciones ambientales

Corporate Restorative Justice in the Context of Environmental Mass Harms
Stefania Vinciullo

IL FOCUS SU...

EL ENFOQUE EN...

FOCUS ON...

Contestazione e prova della responsabilità dell'ente. Considerazioni sul progetto di riforma del d.lgs. 231/2001 elaborato dal Tavolo tecnico istituito dal Ministero della Giustizia 175

Imputación y prueba de la responsabilidad de la sociedad. Reflexiones sobre el Proyecto de reforma del Decreto Legislativo 231/2001 elaborado por la Mesa técnica creada por el Ministerio de Justicia

Allegation and Proof of the Corporate Liability. Reflections on the Project of Reform of Legislative Decree 231/2001 Drafted by the Technical Working Group Established by the Ministry of Justice
Gaia Caneschi

Le proposte di modifica dell'art. 609 bis c.p. tra "consenso affermativo" e riconoscibilità del dissenso: una riforma ancora in itinere 189

Las propuestas de modificación del art. 609 bis del código penal italiano entre el "consentimiento afirmativo" y la reconocibilidad del disenso: una reforma todavía en curso
The Proposed Amendments to Art. 609 Bis of the Italian Criminal Code Between "Affirmative Consent" and the Recognizability of Dissent: A Reform Still in Progress
Dario Guidi

Magherini c. Italia: individuale e collettivo nella responsabilità per uso letale di forza pubblica	205
<i>Magherini c. Italia: responsabilidad individual y colectiva por el uso letal de la fuerza pública</i>	
<i>Magherini v. Italy: Individual and Collective Responsibility for the Lethal Use of State Force</i>	
Sara Prandi	
La tutela penale nell'uso dei chatbots per il supporto psicologico.	224
Il contenuto del dovere di diligenza	
<i>La tutela penal en el uso de chatbots para el apoyo psicológico:</i>	
<i>el contenido del deber de diligencia</i>	
<i>Criminal Law Protection in the Use of Chatbots for Psychological Support:</i>	
<i>Defining the Standard of Care</i>	
Federico Rizzolo	

ATTUALITÀ E CRISI DELLA GIUSTIZIA PENALE INTERNAZIONALE

ACTUALIDAD Y CRISIS DE LA JUSTICIA PENAL INTERNACIONAL

INTERNATIONAL CRIMINAL JUSTICE: CURRENT DEVELOPMENTS AND CRISIS

- 1 **Attualità e crisi della giustizia penale internazionale. Crimini, corti ed effettività dello Statuto di Roma. Note introduttive**
Actualidad y crisis de la justicia penal internacional. Crímenes, tribunales y efectividad del Estatuto de Roma. Notas introductorias
International Criminal Justice: Current Developments and Crisis. Crimes, Courts and the Effectiveness of the Rome Statute. Introductory Remarks
Antonio Gullo, Vincenzo Militello
- 5 **Il mosaico del sistema sanzionatorio nei crimini internazionali alla luce dei limiti della discrezionalità commisurativa**
El mosaico del sistema de penas para los crímenes internacionales a la luz de los límites de la discrecionalidad judicial en la individualización de la pena
The Mosaic of the System of Punishments for International Crimes in Light of the Limits of Sentencing Discretion
Alice Angelini
- 27 **La nozione di “fatto” nel divieto di doppio giudizio per la Corte Penale Internazionale**
La noción de «hecho» en la prohibición de doble enjuiciamiento ante la Corte Penal Internacional
The Notion of “Act” in the Prohibition of Double Jeopardy before the International Criminal Court
Giorgio Ardizzone
- 42 **La crisi dell’effettività dello Statuto di Roma: l’inespressa dignità ambientale e la salvaguardia dei diritti fondamentali**
La crisis de la eficacia del Estatuto de Roma: la dignidad medioambiental tácita y la protección de los derechos fundamentales
The Crisis of the Effectiveness of the Rome Statute: Unacknowledged Environmental Dignity and the Protection of Fundamental Rights
Alessandra Calcò Labruzzo

ATTUALITÀ E CRISI DELLA GIUSTIZIA PENALE INTERNAZIONALE

ACTUALIDAD Y CRISIS DE LA JUSTICIA PENAL INTERNACIONAL

INTERNATIONAL CRIMINAL JUSTICE: CURRENT DEVELOPMENTS AND CRISIS

- 52 **La risposta penale al traffico di persone tra diritto interno e internazionale**
La respuesta penal a la trata de personas entre el derecho interno y el derecho internacional
The Criminal Law Response to Trafficking in Persons under Domestic and International Law
Adriana Ciccolo
- 66 **Problemi applicativi e prospettive nell'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati su richiesta della Corte penale internazionale**
Problemas de aplicación y perspectivas en la administración de los bienes embargados y decomisados a solicitud de la Corte penal internacional
Practical Challenges and Future Perspectives in the Management of Assets Seized and Confiscated at the Request of the International Criminal Court
Francesco Dean, Maria Elena Santucci
- 76 **Osservazioni sulla rilevanza dei social network content e delle piattaforme digitali nei procedimenti penali dinanzi alla CPI**
Observaciones sobre la relevancia de los contenidos procedente de las redes sociales y de las plataformas digitales en los proceso penales frente a la CPI
Remarks on the Relevance of Social Network Content and Digital Platforms in the ICC Proceedings
Alessandro Malacarne
- 96 **Le decisioni su *jurisdiction* e *admissibility of the case* dinanzi alla Corte Penale Internazionale nel quadro dei meccanismi di risoluzione dei conflitti di giurisdizione**
Las decisiones sobre competencia y admisibilidad de las causas ante la Corte Penal Internacional en el marco de los mecanismos de resolución de conflictos de jurisdicción penal
Challenges to Jurisdiction and Admissibility of Cases before the International Criminal Court within the Framework of Criminal Jurisdictional Conflict-Resolution Mechanisms
Filippo Marchetti

ATTUALITÀ E CRISI DELLA GIUSTIZIA PENALE INTERNAZIONALE

ACTUALIDAD Y CRISIS DE LA JUSTICIA PENAL INTERNACIONAL

INTERNATIONAL CRIMINAL JUSTICE: CURRENT DEVELOPMENTS AND CRISIS

- 112 **L'inserimento del crimine di affamamento (*starvation*) nei conflitti armati non internazionali nello statuto di roma: sfide interpretative e attuali scenari di crisi**
La inclusión del crimen de hambruna (starvation) en los conflictos armados no internacionales en el estatuto de roma: desafíos interpretativos y actuales escenarios de crisis
The Inclusion of the Crime of Starvation in Non-International Armed Conflicts within the Rome Statute: Interpretive Challenges and Contemporary Crisis Scenarios
Riccardo Orlandi
- 131 **La distruzione intenzionale del patrimonio culturale come crimine di genocidio: un rebus irrisolto?**
La destrucción intencional del patrimonio cultural como crimen de genocidio: ¿un enigma sin resolver?
The Intentional Destruction of Cultural Heritage as a Crime of Genocide: An Unsolved Rebus?
Andrea Perruccio
- 142 **Prevalenza della sicurezza degli stati e cedevolezza della giurisdizione della corte penale internazionale? Una comparazione fra diritto interno e diritto internazionale penale**
¿La prevalencia de la seguridad de los estados y la subordinación de la jurisdicción de la corte penal internacional? Una comparación entre el derecho interno y el derecho internacional penal
The Primacy of State Security and the Subordination of the International Criminal Court's Jurisdiction? A Comparison Between Domestic Law and International Criminal Law
Antonio Fabio Vigneri
- 160 **La Corporate Restorative Justice nel prisma delle macro-offese all'ambiente**
La justicia restaurativa corporativa ante las macroafectaciones ambientales
Corporate Restorative Justice in the Context of Environmental Mass Harms
Stefania Vinciullo

La *Corporate Restorative Justice* nel prisma delle macro-offese all'ambiente

La justicia restaurativa corporativa ante las macroafectaciones ambientales

Corporate Restorative Justice in the Context of Environmental Mass Harms

STEFANIA VINCIULLO

Dottoranda di ricerca in Diritto penale, Università di Pisa
stefania.vinciullo@phd.unipi.it

REATI AMBIENTALI,
CORTE PENALE INTERNAZIONALE,
GIUSTIZIA RIPARATIVA

DELITOS AMBIENTALES,
CORTE PENAL INTERNACIONAL,
JUSTICIA RESTAURATIVA

ENVIRONMENTAL CRIMES,
INTERNATIONAL CRIMINAL COURT,
RESTORATIVE JUSTICE

ABSTRACTS

Prendendo le mosse dal dibattito sull'inserimento del crimine di ecicidio nello Statuto di Roma e dal ruolo centrale ricoperto dagli enti collettivi nelle vicende ad esso riconducibili, il contributo indaga il possibile superamento della logica individuale di Norimberga nella gestione degli scenari *post delictum*. In tale prospettiva, le macro-offese ambientali potrebbero costituire il banco di prova della *Corporate Restorative Justice*, quale paradigma idoneo ad ampliare le prospettive riparative di cui all'art. 75 dello Statuto di Roma. In ossequio al principio di complementarità su cui si incardina il sistema della Corte penale internazionale, l'indagine, in un secondo momento, si concentra sullo stato della giustizia riparativa per gli enti sul piano nazionale, quale modello ricco di potenzialità ancora inesprese e suscettibile di valorizzazione alla luce del modello di gestione concertata delle conseguenze dell'illecito promosso dalla Dir. 2024/1760/UE.

Partiendo del debate sobre la inclusión del crimen de ecicidio en el Estatuto de Roma y de la centralidad de las entidades colectivas en los hechos a los que este resulta reconducible, el trabajo analiza la posible superación de la lógica individualista de Núremberg en la gestión de los escenarios *post delictum*. Desde esta perspectiva, las macroafectaciones ambientales podrían constituir el banco de pruebas de la *Corporate Restorative Justice*, como paradigma idóneo para ampliar los mecanismos reparadores previstos en el art. 75 del Estatuto de Roma. De conformidad con el principio de complementariedad sobre el que se articula el sistema de la Corte Penal Internacional, el análisis se centra, en un segundo momento, en la justicia restaurativa para las entidades en el plano nacional, como un modelo rico en potencialidades aún inexploradas y susceptible de valoración a la luz del modelo de gestión concertada de las consecuencias del ilícito promovido por la Directiva (UE) 2024/1760.

Starting from the debate on the inclusion of the crime of ecocide in the Rome Statute and the central role of collective entities in the events attributable thereto, the paper addresses the possible overcoming of the individualistic logic of Nuremberg in the management of post delictum scenarios. From this perspective, mass environmental harms could constitute the testing ground for Corporate Restorative Justice, as a paradigm capable of expanding the reparative mechanisms provided for under Article 75 of the Rome Statute. In accordance with the principle of complementarity underpinning the system of the International Criminal Court, the analysis subsequently focuses on restorative justice for legal entities at the domestic level, as a model rich in untapped potential and capable of further development in light of the model of concerted management of the consequences of wrongdoing promoted by Directive (EU) 2024/1760.

SOMMARIO

1. Il *nuovo imperativo categorico per la civiltà tecnologica* nello spazio del Diritto penale internazionale. – 2. Le macro-offese all'ambiente quali manifestazione della *violenza d'impresa*: inquadramento concettuale e nodi critici. – 3. La gestione dei conflitti ambientali al cospetto dell'eredità di Norimberga. – 3.1. Le potenzialità (inespresse) della *restorative justice* nel sistema della Corte Penale Internazionale. – 4. Uno sguardo al piano interno: attualità e prospettive dell'estensione della giustizia riparativa agli enti collettivi. – 5. La *corporate restorative justice* in controluce: il "dialogo significativo con i portatori di interessi" della *Corporate sustainability due diligence directive* nella prospettiva della *compliance* integrata.

1.

Il nuovo imperativo categorico per la civiltà tecnologica nello spazio del Diritto penale internazionale.

Nel definire le ragioni d'esistenza di una Corte Penale Internazionale, quale «istituzione permanente che può esercitare il suo potere giurisdizionale sulle persone fisiche per i più gravi crimini di portata internazionale»¹, il preambolo dello Statuto di Roma enuncia, prima fra tutte, la necessità di proteggere il patrimonio di vincoli e culture tra i popoli, paragonandolo – per mezzo di una felice metafora – a un «delicato mosaico che rischia in ogni momento di essere distrutto»².

In siffatto quadro valoriale, con il procedere della storia e per effetto dell'evoluzione della cultura scientifica e giuridica, è venuta ad iscriversi la "tessera" dell'ambiente, come bene giuridico olistico e *sui generis*, cui gli ordinamenti giuridici hanno progressivamente accordato tutela, in ragione della costante e crescente esposizione ad attacchi rappresentati – non già da deliberati ed eccezionali attacchi bellici³, quanto, piuttosto – dai «meccanismi del sistema economico e politico»⁴.

Il meccanismo distruttivo innescato dall'ordinario vivere del «Prometeo irresistibilmente scatenato, al quale la scienza conferisce forze senza precedenti e l'economia imprime un impulso incessante», ha fatto emergere la necessità di «un'etica che mediante auto-restrizioni impedisca alla sua potenza di diventare una sventura per l'uomo»⁵, e ha reso manifesta l'urgenza⁶ di individuare soluzioni adeguate, per far fronte all'ipotesi in cui un simile scenario, da timore paventato, divenga realtà concreta.

Nell'orizzonte del diritto penale internazionale, il *nuovo imperativo categorico* di H. Jonas ha preso forma nella proposta – formulata in seno alla *Stop Ecocide Foundation*⁷ – di ampliare il numero dei *core crimes* dello Statuto di Roma mediante l'introduzione di una nuova figura che, sotto il *nomen* di "ecocidio", incriminerebbe l'«insieme di atti illegali o arbitrari commessi nella consapevolezza di una sostanziale probabilità di causare un danno grave e diffuso o duraturo all'ambiente»⁸.

La nuova fattispecie, così formulata, avrebbe il merito di intercettare e inquadrare l'attuale fenomenologia della questione ambientale, recidendo il nesso che, allo stato, ne relega la rilevanza giuridica all'interno dello scenario bellico.

Tale emancipazione, in specie, si realizzerebbe sotto (almeno) due profili: per un verso, l'introduzione del crimine in questione attribuirebbe autonomo rilievo alle più gravi e diffuse forme di offesa all'ambiente che, *de lege lata*, entrano nel raggio della Corte Penale Internazionale solo se realizzate nel contesto dei crimini di guerra, come previsto dall'art. 8 (2)(b)(iv) StCPI, il quale incrimina la condotta consistente nel "lanciare intenzionalmente un attacco con la consapevolezza che esso causerà [...] un danno esteso, duraturo e grave all'ambiente naturale manifestamente sproporzionato rispetto ai concreti e diretti vantaggi militari previsti"⁹. Per altro verso, sul piano concettuale, il lemma "ecocidio" si distaccherebbe dall'orizzonte dei

¹ V. art. 1 dello Statuto della Corte Penale Internazionale.

² Preambolo, *id.*

³ VALLINI (2021), p. 2.

⁴ FERRAJOLI (2024), p. 5.

⁵ JONAS (1993).

⁶ In questi termini, FRONZA (2021b), p. 1391.

⁷ La proposta è stata elaborata da un comitato di esperti guidato da Philippe Sands e Dior Fall Sow, nel novembre 2020.

⁸ Per un approfondimento, v., *ex multis*, HIGGINS et al. (2013); CAPIZZI (2019).

⁹ Cfr. FRONZA (2021a), p. 3; *Id.*, (2021b), p. 1393-1394.

conflitti armati – in riferimento ai quali è stato coniato negli anni Settanta del secolo scorso¹⁰ – per riferirsi, primariamente, ai crimini ambientali c.d. ‘sistemic’, ossia connessi ad attività ontologicamente lecite di produzione e consumo¹¹.

2.

Le macro-offese all’ambiente quali manifestazione della *violenza d’impresa*: inquadramento concettuale e nodi critici.

In considerazione della loro attuale matrice, le macro-violazioni ambientali suscettibili di assumere il *nomen* di “ecocidio” costituiscono una manifestazione della c.d. *corporate violence*, intesa quale «specifica tipologia di devianza d’impresa che causa danni alla vita, alla salute o all’integrità psicofisica delle persone, o, in maniera più estensiva, determina un pericolo per l’incolumità pubblica, tramite condotte illecite legate ad attività produttive o commerciali legittime, in ragione di violazioni delle norme poste a tutela della salute e sicurezza sul lavoro, dell’ambiente, o della sicurezza dei prodotti e servizi per i consumatori»¹².

Comè stato osservato da autorevole dottrina, in questo contesto la “violenza” torna alla sua primigenia etimologia – dal greco *bia*, forza, ad indicare la capacità di imporsi in un rapporto nel quale il più forte esercita una costrizione sul più debole – ed assume tratti peculiari, se non del tutto antipodici, rispetto a quelli del concetto tradizionalmente inteso quale forma di interazione interpersonale diretta, aggressiva e volontaria, i cui esiti lesivi si manifestano in modo evidente e con immediatezza¹³.

Nell’area della criminalità d’impresa si registra, per vero, l’esatto contrario: le offese si connotano, anzitutto, per la loro natura “indiretta”, nella misura in cui i danni alla vita o alla salute delle persone sono la risultante di complesse politiche, decisioni e azioni organizzative riconducibili all’operato di più autori o esecutori, spesso ignoti, che generalmente non entrano a contatto diretto con gli effetti lesivi delle proprie (frazioni) di condotte. Da ciò, scaturisce una situazione di opacità, vieppiù aggravata dalle lacune a livello di conoscenze scientifiche, dal ritardo (se non dalla totale assenza) della percezione individuale dell’offesa, dalla complessità giuridica causata dall’intreccio di regolamentazioni di diversa origine e natura, nonché dalla sovrapposizione di molteplici enti di controllo, cui sono attribuite competenze diverse.

Tra i tratti distintivi della *corporate violence* rientrano, poi, l’involontarietà delle offese – nella misura in cui le conseguenze lesive rappresentano gli “effetti collaterali” del perseguimento di scopi altri, tipici dell’attività di impresa, in termini di massimizzazione del profitto e/o di riduzione dei costi –, il carattere lungolatente dei danni cagionati¹⁴ e la dimensione transnazionale del fenomeno¹⁵. Un tratto, quest’ultimo, che consegue dalla dimensione plurinazionale delle catene produttive, le quali “disperdono” produzioni inquinanti o stabilimenti non sicuri per i lavoratori in una pluralità di Stati, specie in quelli che hanno regolamentazioni più lasche o un *enforcement* più debole, “delocalizzandone” la condotta in un Paese più compiacente o più vulnerabile, in cui il fatto potrebbe non essere penalmente rilevante¹⁶.

Sul fronte dei soggetti passivi, l’intreccio di tali fattori dà adito a fenomeni di vittimizzazione collettiva¹⁷ connotata da invisibilità¹⁸ e vulnerabilità, la quale emerge, in chiave relazionale, nella situazione di interdipendenza economica che lega la vittima all’impresa. Quest’ultima, in particolare, si manifesta nella sfera dei rapporti di lavoro, in relazione all’impatto economico

¹⁰ Il termine ecocidio (“genocidio ambientale”) fu utilizzato nel 1972 dal primo ministro svedese Olof Palme, nel discorso inaugurale alla Conferenza delle Nazioni Unite sull’ambiente umano (Summit della Terra), con riferimento al conflitto in Vietnam e all’uso massivo di pesticidi in grado di devastare interi ecosistemi, cfr. A. VALLINI, (2021): per un approfondimento sul tema, v. CHIARINI (2022), p. 1930 ss; BROCHADO NETO (2025), p. 103 ss.

¹¹ Ne sono esempi «gli sversamenti di petrolio in mare a seguito dell’affondamento della petroliera Erika e per la rottura degli impianti di estrazione petroliferi in alto mare della British Petroleum nel Golfo del Messico, le contaminazioni del Bhopal in India, la devastazione del Mariana in Brasile, e in relazione al contesto nazionale italiano, i casi Seveso, Porto Marghera e Ilva», PORFIDO (2024), p. 85; cfr. anche VALLINI (2021) p. 2. Il legame tra il quinto *core crime* e le attività economiche emerge, a ben vedere, dalla stessa formulazione del progettato art. 8-ter StCPI, il cui secondo comma, nel delineare il significato del termine “arbitrario”, farebbe riferimento all’«irresponsabile mancanza di riguardo per un danno che sarebbe chiaramente eccessivo rispetto ai *benefici sociali ed economici previsti*» [c.a.].

¹² V. VISCONTI (2023), p. 11 ss.; FORTI e VISCONTI (2020).

¹³ FORTI (2018), p. 72.

¹⁴ Per un approfondimento, v. SAVARINO (2025).

¹⁵ Cfr. DI VETTA (2023).

¹⁶ Così VISCONTI (2019), p. 1028.

¹⁷ V. ALTOPIEDI (2024), p. 17 ss.

¹⁸ *IBID.*, a proposito del “numero oscuro” che connota la vittimizzazione collettiva.

dell'indotto di un grande stabilimento su un intero territorio, o nel legame ambientale che si instaura tra la sede della fabbrica e i luoghi in cui vivono i soggetti coinvolti¹⁹.

Una simile complessità non può che tracimare sul piano processuale, ove l'accertamento delle responsabilità individuali sovente si infrange sugli scogli della prescrizione e della ricostruzione dei nessi causali, e, anche nelle ipotesi di condanna, si risolve nell'esacerbazione dei conflitti e nell'applicazione di pene sproporzionate per eccesso o per difetto.

Siffatto scenario rende dunque evidenti i limiti strutturali di un approccio meramente punitivo – che, di per sé solo, si rivela incapace di intercettare e soddisfare le esigenze di riconoscimento, protezione e supporto delle vittime²⁰ – e apre la ricerca di modelli di giustizia imperniati su una logica differente.

Nella specie, la soluzione che permetterebbe di superare l'*impasse* potrebbe essere ravvisata inforcando *lenti diverse*²¹, idonee a valutare la possibilità di gestire il conflitto con il supporto di strumenti alternativi. Tra questi spicca, *in primis*, l'istituto della *restorative justice*²², quale «*process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future*»²³.

Nell'ambito in esame, l'ottimale realizzazione degli obiettivi di tale paradigma²⁴ – quali la responsabilizzazione dell'autore del fatto e il riconoscimento (e auto-riconoscimento) delle vittime – sarebbe subordinata al coinvolgimento diretto e immediato dell'impresa, così da far presenziare, al “tavolo delle trattative”²⁵, i protagonisti “archetipici”²⁶ delle più gravi violazioni ambientali.

Vero è che il modello *ristorativo* – associato, dagli orientamenti “umanistici”²⁷, a una marcata cifra emozionale²⁸ – potrebbe apparire distonico rispetto alla natura di *fictio iuris* delle persone giuridiche, al punto da suscitare non poche perplessità circa la configurabilità dei relativi programmi nell'orizzonte degli illeciti collettivi.

Nondimeno, i dubbi sulla fruibilità di un simile meccanismo compositivo da parte delle persone giuridiche possono essere presto dissipati guardando al nucleo minimo della giustizia riparativa²⁹, come definito già dalle prime produzioni normative in materia. Il riferimento va, in particolare, alla Risoluzione 2002/12 del Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite, che, delineare i *Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters*, ne descrive i programmi come «*any programme that use restorative process and seeks to achieve restorative outcomes*», per poi soffermarsi, in via definitiva, sul “*Restorative process*”, «*in which the victim and the offender, and, where appropriate, any other individuals or community member affected by a crime, participate together actively in the resolutions of matters arising from the crime, generally with the help of a facilitator*»³⁰.

L'essenza della *RJ* viene così ravvisata – non già nel coinvolgimento della sfera emotiva dei partecipanti³¹, quanto, piuttosto – nel metodo impiegato per il raggiungimento dell'esito compositivo, che, quale *modus operandi* utile alla risoluzione delle controversie che scaturiscono dall'illecito, non sembra porre preclusioni di principio all'accesso delle *corporation*.

Ad ogni modo, l'operatività concreta del paradigma in esame dovrebbe essere subordinata all'adozione di necessari accorgimenti, in modo tale da garantire – mediante opportune forme di rappresentanza – l'effettiva partecipazione sia della *societas*, sia dell'ampio versante delle vit-

¹⁹ Per un approfondimento sul tema, v. S. GIAVAZZI et al. (2017), p. 30 ss.

²⁰ Cfr. FORTI (2018), p. 73-74. Come osserva l'Autore, al bisogno di aiuto delle vittime «solo in minima parte [...] si può e si deve rispondere attraverso e durante il processo penale. È anzi l'aggrapparsi delle vittime all'attesa spasmodica di “pene severe” nei confronti degli autori – inevitabilmente frustrata per la natura colposa dei reati in questione e per la difficoltà di accertamento processuale delle catene causali che hanno condotto ai danni alla vita e alla salute – a presentarsi spesso come una compensazione della mancanza di altre e più sostanziali modalità di soddisfazione (morale, sociale, economica, eccetera) dei loro bisogni, rispetto ai quali in particolare i percorsi di giustizia riparativa degni di questo nome offrono risposte sempre più promettenti e “ricostruttive”»; Per un approfondimento sul tema, FORTI, (2018a); CSGP (2016).

²¹ ZEHR (1990).

²² Di seguito anche “*RJ*”. Celebre, sul punto, il contributo pionieristico del giudice PRESTON (2011), p. 136 ss. Sull'argomento, v. anche C. ZAMITH BOIN AGUIAR et al. (2022).

²³ MARSHALL (1996), p. 37.

²⁴ I quali rendono la *RJ* un “valore aggiunto” rispetto alla giustizia penale tradizionale, v. Cass. Sez. Un., sent. n. 5166/2025.

²⁵ AERTSEN (2023), p. 205 ss; Sul tema, v. anche NIETO MARTÍN e CALVO SOLER (2023).

²⁶ FRONZA (2021a), p. 12.

²⁷ Cfr. PARISI (2025), p. 11.

²⁸ Cfr. MANNOZZI (2019); MANNOZZI e LODIGIANI (2025), p. 141 ss.

²⁹ Qui utilizzato come sinonimo di “*restorative justice*”. Si sofferma sulla traduzione del lemma MANNOZZI e LODIGIANI (2025), p. 95 ss.

³⁰ Punti 1.1 e 1.2, *UN Economic and Social Council Resolution 2002/12: Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters*.

³¹ Di contrario avviso, SIRACUSA (2025), p. 77.

time, il quale, nella dimensione dei conflitti ambientali, assume una connotazione caleidoscopica, ricomprendendo non soltanto individui determinati, ma anche (e soprattutto) pluralità indefinite, gruppi, entità astratte e, persino, elementi non umani³².

Adattando il paradigma in esame alla dimensione collettiva – che connota tanto il lato dei soggetti attivi, quanto quello dei soggetti passivi dell'offesa – il settore ambientale potrebbe allora divenire un promettente banco di prova per la *restorative justice*, che, specie nel *format* pluricomprendivo della *conference* potrebbe rivelarsi in grado di ricomporre le distanze temporali, spaziali e sociali che distanziano gli autori dalle vittime, contribuendo a ridurre gli squilibri di potere e riallineare le asimmetrie, integrando nella gestione dei conflitti ambientali una visione autenticamente ecocentrica³³.

3. La gestione dei conflitti ambientali al cospetto dell'eredità di Norimberga.

Trasposta sul piano del diritto penale internazionale, la fitta trama di questioni sottesa alla gestione della *corporate violence* ambientale innesca una feconda dialettica con l'eredità di Norimberga, dando vita a un confronto che si sviluppa per negazioni e conferme.

Per un verso, difatti, l'introduzione di un quinto crimine internazionale comporterebbe il superamento dell'impostazione tradizionale, nella misura in cui, per ragioni di effettività e coerenza, la logica esclusivamente individuale dovrebbe cedere il passo all'idea di includere, nella rosa dei soggetti imputabili, anche le persone giuridiche³⁴. Per altro verso, invece, ne confermerebbe lo spirito, poiché, nella gestione di simili macro-eventi, si avrebbe ulteriore conferma dell'inadeguatezza di un sistema esclusivamente retributivo e orientato al passato, rispetto alle richieste di giustizia, verità e riparazione, avanzate dei soggetti passivi dell'offesa³⁵.

3.1. Le potenzialità (inespresse) della restorative justice nel sistema della Corte Penale Internazionale.

Come già accennato, dunque, tale istanza triadica potrebbe trovare una felice sintesi nel paradigma della (*corporate*) *restorative justice*³⁶ che, in una prospettiva di più ampio respiro, ricoprirebbe una posizione di spicco nell'orizzonte teleologico della pena sul piano internazionale. Nel combinato con il paradigma punitivo, invero, la giustizia riparativa potrebbe assurgere a «migliore tecnica per sancire un consenso attorno ad un valore che si assume come universale»³⁷, onde evitare che la risposta sanzionatoria ceda alle logiche del mero simbolismo.

L'idea di una possibile e auspicabile sincronia tra la componente retributiva e l'anima propriamente ristorativa della giustizia internazionale, del resto, non è affatto estranea all'ordinamento della CPI³⁸, benché, allo stato, una simile visione sistemica non trovi un'adeguata traduzione negli strumenti riparatori predisposti a tutela delle vittime³⁹ dall'art. 75 StCPI⁴⁰.

La relativa disciplina, tra dettami normativi ed elaborazioni giurisprudenziali, non riesce, infatti, a cogliere e a restituire il *quid proprium* della giustizia riparativa, nella misura in cui esprime un modello verticale ed interamente giurisdizionalizzato, legato alla posizione della

³² SAVARINO (2025), p. 502 ss.

³³ *IBID.*, p. 79. In materia, cfr. anche NIETO MARTÍN (2021); CSGP (2016). Tra le esperienze nazionali di *RJ* nella dimensione ambientale, è emblematico il caso della Nuova Zelanda, analizzato da HAMILTON (2022); A. SAVARINO (2025), p. 504 ss.

³⁴ Cfr. DI VETTA (2023), p. 637 ss.

³⁵ E. FRONZA (2021a), p. 12; *ID.*, (2021b), p. 1396 ss. Sui limiti di un sistema improntato a logiche esclusivamente retributive, deputate alla mera riaffermazione simbolica dei valori violati, cfr. CORNACCHIA (2018), p. 238 ss. e 242 ss. A proposito del significato della pena retributiva nell'ottica specifica della vittima, FIANDACA (2007), p. 46.

³⁶ Cfr. AERTSEN (2018), p. 235 ss.

³⁷ CORNACCHIA (2009), p. 231 ss. e 308 ss.; sul ruolo della giustizia riparativa nell'orizzonte di senso della pena internazionale, cfr. anche FRONZA (2021a), p. 13 ss.

³⁸ Chiare, in tal senso, le parole pronunciate in occasione della *World Parliamentary Conference on Human Rights*, svoltasi a Roma nel dicembre del 2012, dall'allora Presidente della Corte Penale Internazionale Sang-Hyun Song, il quale ebbe ad affermare che «*Rome Statute and the ICC bring retributive and restorative justice together with the prevention of future crimes*», v. GARBETT (2017), p. 198 ss.

³⁹ V. LOBBA, (2020), p. 299 ss.; SFORZA (2018); SECHI (2024), p. 141 ss.

⁴⁰ Cfr. MASSIDA (2025).

vittima individuale e ancora insensibile al carattere massivo dell'offesa. L'aspetto "collettivo" delle riparazioni, ad esempio, attiene alla sola fase attuativa, e non anche alla precedente fase della formazione e della costruzione delle misure⁴¹.

Fortemente improntato alla logica avversariale – nel relativo procedimento, invero, l'autore del fatto ricopre il ruolo di mero destinatario dell'ordine di riparazione –, quello dell'art. 75 StCPI risulta un meccanismo miope, che non riesce adeguatamente a farsi carico della dimensione futura, immanente all'ambiente quale bene giuridico intergenerazionale cui è associato «un dovere continuo di preservazione»⁴².

L'effettiva integrazione del paradigma *restorative* richiederebbe, dunque, un intervento bidirezionale: da un lato, il paradigma in esame potrebbe essere implementato valorizzando la natura bicefala *Fondo Fiduciario per le Vittime*⁴³, che rappresenta, a un tempo, lo strumento di supporto per le vittime dei crimini internazionali e l'istituto deputato alla fase esecutiva delle riparazioni⁴⁴. Un simile assetto avrebbe il merito di dar vita a una sinergia virtuosa, coniugando la flessibilità ed extragiudizialità del procedimento con la sottoposizione dei percorsi di riparazione e di riconciliazione sotto il controllo della CPI.

D'altro lato, in considerazione del carattere necessariamente volontario della partecipazione ai procedimenti *restorative*, sarebbe opportuno individuare strategie idonee a incentivare le imprese, affinché intraprendano un percorso che le esponga al riconoscimento delle proprie responsabilità e all'assunzione di considerevoli impegni economici.

Nei termini dei benefici sanzionatori, ad esempio, la base normativa per un simile impulso potrebbe essere individuata nella regola n. 145(2)(a)(ii) RPP⁴⁵ che, nel delineare i criteri della determinazione della pena ai sensi dell'art. 78(1) StCPI, stabilisce che la Corte deve tenere in considerazione, *inter alia*, come circostanza attenuante, «*the convicted person's conduct after the act, including any efforts by the person to compensate the victims and any cooperation with the Court*»⁴⁶.

Un simile assetto, peraltro, porterebbe ad emersione ulteriori aspetti, di non secondario rilievo: nel caso in cui il *quomodo* e il *quantum* degli sforzi compensativi, in grado di incidere sulla dosimetria sanzionatoria, fossero definiti nel quadro di un procedimento *restorative*; e qualora, dunque, la partecipazione attiva dei soggetti passivi giocasse un qualche ruolo nella commisurazione della pena, la *RJ* potrebbe dischiudere nuovi scenari sul tema del coinvolgimento delle vittime nella fase del *sentencing*, che, di tal maniera, verrebbe osservato da un'inedita angolazione⁴⁷.

4. Uno sguardo al piano interno: attualità e prospettive dell'estensione della giustizia riparativa agli enti collettivi.

Per quanto plurimi e promettenti, nondimeno, gli scenari che potrebbero essere dischiusi dall'ingresso dell'ecocidio nello Statuto di Roma rimangono relegati, per il momento, a un mero piano ipotetico.

⁴¹ POLTRONIERI ROSSETTI (2013), p. 241 ss.

⁴² DE FRANCESCO (2023), p. 2.

⁴³ V. POLTRONIERI ROSSETTI (2013).

⁴⁴ Le riparazioni, in questo caso, costituirebbero l'oggetto non già di un ordine della Corte, ma, piuttosto, di un impegno volontariamente assunto dal soggetto indicato come autore del fatto. Il diretto coinvolgimento della *corporation* nella dinamica in esame, peraltro, potrebbe rappresentare una soluzione al problema dell'insolvenza del condannato, che affligge il sistema di cui all'art. 75 StCPI e che ne pregiudica l'effettività. Per un più ampio approfondimento, v. L. POLTRONIERI ROSSETTI (2013), p. 272 ss.

⁴⁵ *Rules of Procedure and Evidence*, ICC.

⁴⁶ Per un approfondimento sul tema della dosimetria sanzionatoria, cfr. MELONI (2018), p. 389 ss.

⁴⁷ A proposito dell'incidenza sulla determinazione della pena dei diritti riconosciuti alle vittime dallo Statuto di Roma, nei termini di protezione (art. 68 StCPI e Regole 85-86 RPP), riparazione (art. 75 StCPI e Regole 94-99 RPP) e partecipazione (art. 68(3) StCPI e Regole 89-93 RPP), cfr. FRONZA (2020a), p. 289. A tal proposito, l'Autrice ricorda la decisione della Camera di Prima Istanza delle Camere Straordinarie delle ECC, competenti a giudicare dei crimini di massa commessi dai *Khmer Rossi*. In quel contesto, a fronte della richiesta dei rappresentanti delle vittime di partecipare alla fase del *sentencing*, la Corte ebbe a sottolineare che, ai sensi della Legge istitutiva delle Camere e delle Regole Interne, le vittime sarebbero potute intervenire nel processo soltanto con una funzione di supporto della pubblica accusa, per far valere il proprio diritto alla riparazione, in osservanza dei principi del giusto processo e delle garanzie per l'imputato. Si statui, dunque, che «poiché l'interesse delle vittime costituitesi parti civili è limitato alla definizione degli elementi del crimine e al riconoscimento della responsabilità penale – che formano la base delle loro pretese civilistiche –, esse hanno il diritto di proporre osservazioni limitatamente alle questioni che riguardano la colpevolezza dell'imputato o la riparazione, con esclusione invece di quelle relative al *sentencing*», FRONZA (2020a) p. 290.

Eppure, nelle dinamiche evolutive degli ordinamenti statali, la portata tellurica dell'eventuale quinto *core crime* sembra essere stata preannunciata da alcune scosse che sono state già avvertite sul piano interno, con la predisposizione di nuove fattispecie sotto cui sussumere le più gravi offese all'ambiente⁴⁸.

Nel panorama italiano, potrebbe costituirne esempio il disastro ambientale di cui all'art. 452-*quater* c.p.⁴⁹, introdotto dalla l. 22.6.2015, n. 68, e inserito, ad opera della stessa, tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente, all'art. 25-*undecies*, d.lgs. 8.6.2001, n. 231.

In considerazione di ciò, e in ossequio del principio di complementarità su cui, com'è noto, si incardina il sistema della Corte Penale Internazionale⁵⁰, la riflessione non può dunque sottrarsi al confronto con il piano interno, e l'occasione diviene propizia per soffermarsi sullo "stato di salute" della *corporate restorative justice* nazionale che, a ben vedere, rappresenta un nodo ancora irrisolto⁵².

Vero è relazione illustrativa del d.lgs. 10.10.2022, n. 150 – il cui Titolo IV è stato il volano della GR nell'ordinamento italiano – ha assunto un atteggiamento di massima apertura, sostenendo come la vocazione organica della giustizia riparativa imponga di rendere fruibili i programmi di giustizia riparativa anche agli enti nei casi di responsabilità amministrativa da reato di cui al d.lgs. 231/2001⁵³; eppure, sul piano del diritto positivo, siffatta dichiarazione di intenti non ha poi trovato effettivo riscontro.

Sin dalle scelte lessicali, invero, la Riforma Cartabia sembra aver contemplato, in maniera pressoché esclusiva, la dimensione individuale: nella testo del d.lgs. n. 150/2022 viene menzionato solamente il "reato", e mai l'illecito amministrativo della persona giuridica che dal primo dipende; per indicare il soggetto ritenuto responsabile dell'illecito viene utilizzata l'espressione «autore del reato», che sembra già «deporre in senso contrario rispetto a una possibile inclusione dell'ente in tale categoria, posto che quest'ultimo, com'è ben noto, non è chiamato a rispondere direttamente per la commissione di un reato, bensì di un illecito dipendente da reato»⁵⁴.

Pertanto, *de iure condendo*, potrebbe essere opportuno immettere nel sistema un riferimento espresso all'agente collettivo e al suo illecito, così ponendo le premesse normative per la partecipazione diretta e autonoma dell'ente⁵⁵ ai programmi di GR.

Con ciò, dovrebbe far paio l'instaurazione di un collegamento – al momento assente – tra il procedimento riparativo e il processo a carico della persona giuridica⁵⁶. *De lege ferenda*, sarebbe dunque auspicabile la previsione di un punto di intersezione tra i due piani, con l'inclusione della *restorative justice* tra le forme di ravvedimento operoso *post factum*⁵⁷ contemplate dal d.lgs. n. 231/2001 (artt. 12 e 17), da cui deriva il beneficio premiale per l'ente, nei termini di attenuazione della pena pecuniaria o di inapplicabilità della sanzione interdittiva⁵⁸.

⁴⁸ In questo senso si è mosso, ad esempio, il legislatore francese che, con la legge c.d. *Climat et résilience* (Loi n° 2021- 1104, del 22 agosto 2021, entrata in vigore il 24 agosto 2021), ha introdotto la fattispecie di ecicidio all'art. L. 231-1 del *Code de l'environnement*. Per un'analisi critica della figura, VALBONESI (2024), p. 39 ss.

⁴⁹ GARGANI (2020), p. 5 ss.

⁵⁰ Cfr. VALLINI (2021), p. 3; MORO (2025).

⁵¹ V. FRONZA (2020), p. 47 ss.; per un ulteriore approfondimento, v. PIVIDORI (2016).

⁵² Cfr. GULLO (2025), p. 136 ss.

⁵³ *Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150*, p. 366: «La vocazione organica della presente disciplina e il divieto di preclusioni in relazione alla fattispecie di reato o alla sua gravità, prescritto dal legislatore delegante, *impongono* di rendere fruibili i programmi di giustizia riparativa anche agli enti nei casi di responsabilità amministrativa da reato di cui al d.lgs. 231/2001» [c.a.].

⁵⁴ MALACARNE (2023), p. 35 ss.

⁵⁵ L'opportunità della partecipazione diretta ed immediata dell'ente collettivo, del resto, si staglia con particolare nitore sullo sfondo della questione ambientale, ove, sul versante della repressione, è stata valorizzata la portata dell'art. 8, d.lgs. n. 231/2001 che, com'è noto, sancisce l'autonomia processuale della responsabilità della persona giuridica, CONSULICH (2018), p. 200 ss.; BIRITTERI (2021), p. 297 ss.

⁵⁶ Cfr., sul punto, SACCO (2019), p. 3.

⁵⁷ MADDALENA (1987), p. 767; DE FRANCESCO (2019); PIERGALLINI (2019), p. 530 ss.

⁵⁸ Cfr. RICCI e SAVARINO (2022), p. 16: «si tratta di modelli compensativi dell'offesa cui viene riconosciuto rilievo trasversale, potendo esplicitare i loro effetti lungo l'intero corso della vicenda procedimentale riguardante l'accertamento e l'ascrizione dell'illecito all'ente: essi intervengono, infatti, in sede di commisurazione o attenuazione della sanzione, in fase cautelare (ai sensi degli artt. 49-50), nel momento del giudizio (art. 65), come pure nel momento esecutivo (ex art. 78)»; sul punto, v. anche GALA (2025). Del resto, ai fini dell'art. 17, d.lgs. n. 231/2001, la giurisprudenza di legittimità ha già prospettato forme di gestione concordata del risarcimento del danno, fondate sul diretto coinvolgimento delle vittime (cfr. Cass. pen., sez. II, sent. n. 326/ 2014; Cass. pen., sez. II, sent. n. 1120/2016). Nondimeno, come è stato puntualmente osservato, tra gli istituti riparatori previsti, *de lege lata*, dal d.lgs. n. 231/2001 e la giustizia riparativa di cui al Titolo IV, d.lgs. n. 150/2022 permane una differenza di fondo: «dietro l'assunzione di tali comportamenti da parte dell'ente vi è in effetti una strategia utilitaristica, volta ad evitare l'applicazione di sanzioni interdittive o ad ottenere una significativa riduzione dell'ammontare della pena pecuniaria. Nulla di paragonabile alla dimensione della "cura", che contrassegna la *restorative justice*, anche nella versione italiana. L'elemento volontaristico, che

5.

La corporate restorative justice in controluce: il “dialogo significativo con i portatori di interessi” della Corporate sustainability due diligence directive nella prospettiva della compliance integrata.

Ad ogni modo, benché le potenzialità della giustizia riparativa per la persona giuridica siano ancora inesprese, la dimensione della *gestione concertata delle conseguenze dell'illecito* sembra essere destinata ad ampliarsi – almeno per le imprese che superino una determinata soglia dimensionale⁵⁹ – in considerazione degli obblighi di *compliance* stabiliti dalla Dir. 2024/1760/UE, rispetto agli impatti negativi sui diritti umani e agli impatti ambientali negativi (effettivi o potenziali) che incombono alle società nell'ambito delle proprie attività, delle attività delle loro filiazioni e delle attività svolte dai loro partner commerciali nelle catene di attività di tali società⁶⁰.

Nella trama della normativa europea, l'approccio *restorative* – inteso quale procedimento tramite cui pervenire a un'elaborazione condivisa di soluzioni – sembra profilarsi, in controluce, nel dovere delle società di adottare misure adeguate per istituire un dialogo efficace con l'ampia ed eterogenea platea dei portatori di interessi (art. 13)⁶¹. La consultazione degli *stakeholder* deve avvenire lungo tutto il processo di attuazione del dovere di diligenza – compresa la fase dell'adozione di misure di riparazione – e deve avvenire in maniera tale da garantire, ove fosse necessario, l'apporto di figure esperte⁶².

A tal proposito, è interessante notare come l'istituto – specie se analizzato in chiave sistemica, nella cornice dell'intera direttiva – rappresenti la sintesi di molti dei profili fin qui emersi.

In questa sede, ad esempio, il legislatore europeo sembra aver risolto in senso affermativo il dubbio sulla possibilità di un coinvolgimento diretto e attivo dell'ente, nella misura in cui il *processo riparativo condiviso* di cui all'art. 13 si inserisce in un sistema di responsabilizzazione che – ove ricondotto al modello *failure to comply* – configurerebbe un assetto non solo *processualmente autonomo*, ma già *ontologicamente indipendente* dall'offesa dell'autore persona fisica⁶³.

Non è da escludere, pertanto, che l'attuazione degli obblighi previsti dalla CSDDD⁶⁴ possa imprimere una spinta virtuosa alla concretizzazione e alla diffusione di un'autentica *corporate*

pure è presente, non è in tal caso ritenuto sintomatico di un ravvedimento della corporation, né viene considerato una manifestazione della presa in carico da parte dell'ente del danno “in senso olistico”, SIRACUSA (2025), p. 80.

⁵⁹ Art. 2, Dir. 1760/2024/UE.

⁶⁰ Art. 1, § 1, lett. a, Dir. 1760/2024/UE.

⁶¹ Ai sensi dell'art. 2, § 2, lett. n, Dir. 1760/2024/UE, rientrano nella categoria dei “portatori di interessi” i dipendenti della società, i dipendenti delle sue filiazioni, i sindacati e i rappresentanti dei lavoratori, i consumatori e le altre persone fisiche, gruppi, comunità o soggetti i cui diritti o interessi sono o potrebbero essere lesi dai prodotti, dai servizi e dalle attività della società, delle sue filiazioni e dei suoi partner commerciali, compresi i dipendenti dei partner commerciali e i rispettivi sindacati e rappresentanti dei lavoratori, le istituzioni nazionali in materia di diritti umani e ambiente, le organizzazioni della società civile le cui finalità includono la protezione dell'ambiente e i legittimi rappresentanti di tali persone fisiche, gruppi, comunità o soggetti. Sul punto, cfr. BARTOLOMUCCI (2024), p. 61 ss.

⁶² Art. 13, § 3 e cons. n. 38, 40 e 65, Dir. 2024/1760/UE.

⁶³ Cfr. MONGILLO (2018), p. 401 ss.; D'ALESSANDRO (2022), p. 989 ss. Per ragioni di completezza, sembra opportuno soffermarsi, sia pur in poche battute, sul possibile inquadramento dogmatico del modello “*failure to comply*”, da realizzare per il tramite di una «costruzione simmetrica funzionale» delle categorie imputative indirizzate al soggetto collettivo sulla falsariga di quelle del diritto punitivo individuale, *IBID.*, p. 135. Nella prospettiva analogica, il “*genus proximum*” della responsabilità collettiva sarebbe rappresentato dallo schema del reato omissivo, in forza del relativo carattere normativo, come già osservato a proposito del sistema di responsabilità dell'ente collettivo dipendente da reato, v. GARGANI (2022), p. 1029 ss. Sul punto, nondimeno, si rileva una differenza di non secondo momento: se il modello imputativo di cui al d.lgs. n. 231/2001 – costruito sulla logica del “*failure to prevent*” – può essere ricondotto alla categoria dell'omissione impropria, fondata su una posizione giuridica di garanzia di natura “collettiva”, finalizzata alla prevenzione e/o all'impedimento di reati (*IBID.*, p. 1032 e 1039 ss.), al paradigma del “*failure to comply*” sembra meglio attagliarsi la figura del reato omissivo proprio, integrato dalla mera trasgressione di un comando di legge – nella specie, il mancato adempimento degli obblighi di *due diligence* ai fini della sostenibilità – a prescindere dalla realizzazione di un reato-evento da prevenire. In questo caso, la *situazione tipica*, intesa quale «insieme di presupposti in presenza dei quali diventa concreto l'obbligo di attivarsi» – PULITANO (2023), p. 172 – potrebbe essere ravvisata nella specifica situazione di rischio cui vengono esposti l'ambiente e i diritti umani lungo le catene di attività, e su cui, nell'impostazione della Dir. 1760/2024/UE, si basa il dovere di diligenza delle imprese (art. 5, § 1).

⁶⁴ Per effetto delle modifiche apportate dalla Dir. 794/2025/UE, la scadenza per l'applicazione delle disposizioni della Dir. 1760/2024/UE decorre dal 26 luglio 2028 per le società che abbiano avuto tremila dipendenti in media e che abbiano generato un fatturato netto a livello mondiale superiore a novecento milioni di euro nell'ultimo esercizio precedente al 26 luglio 2028, e dal 26 luglio 2029 per tutti gli altri soggetti collettivi rientranti nell'ambito applicativo della direttiva.

restorative justice, specie qualora, in un quadro strategico di *compliance* integrata⁶⁵ (reattiva⁶⁶), i canali di dialogo predisposti dall'ente venissero utilmente sfruttati per l'esperimento di programmi di giustizia riparativa, ai fini della risoluzione delle questioni derivanti dal reato che l'ente aveva l'onere di prevenire⁶⁷.

L'impostazione di fondo sembra, invero, la medesima e, tanto nella prospettiva interna quanto nella proiezione sovra e internazionale, esprime l'auspicio del passaggio verso forme di *tutela agita*⁶⁸.

Nella consapevolezza che, per realizzare l'idea di "giustizia come questione di coscienza universale"⁶⁹, non ci si possa accontentare di meccanismi repressivi o di soluzioni monodimensionali, si pone la necessità di adottare strategie politrope, quali vettori di una dialettica ricostruzione del passato e di una collaborativa edificazione del futuro.

Bibliografia

AERTSEN, Ivo (2018): "Restorative Justice for Victims of Corporate Violence", in FORTI, Gabrio, MAZZUCATO, Claudia, VISCONTI, Arianna, GIAVAZZI, Stefania (eds.): *Victims and Corporations. Legal Challenges and Empirical Findings* (Milano, Wolters Kluwer - CEDAM), pp. 235-258

AERTSEN, Ivo (2023): "La justicia restaurativa medioambiental: sentar a la empresa infractora a la mesa", *Revista de Victimología*, 15, pp. 205-232

ALTOPIEDI, Rosalba (2024): "Corporate Crime: Unveiling the Hidden Violence", *Sociologie*, V, 1, pp. 9-25

BARTOLOMUCCI, Sandro (2024): "Corporate social due diligence directive e nuovo obbligo di gestione sostenibile e responsabile verso gli *stakeholders*. Spunti di riflessione sull'impatto per la normativa societaria", *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 3, pp. 61-71

BARZAGHI, Piermario, MASSARELLI, Maria Teresa, MONTONE, Liana: "Sostenibilità e compliance: integrazione tra d.lgs. 231/2001 e CSRD", *Sistema* 231, 2/3, pp. 141-155

BIRRITTERI, Emanuele (2021): "La responsabilità da reati ambientali degli enti collettivi: profili dogmatici e tecniche di prevenzione", *Diritto penale contemporaneo*, 1, pp. 290-314

BROCHADO NETO, Djalma Alvarez (2025): *Ecocide. Massive Damage to the Environment and the International Criminal System* (Berlino, Springer)

CENTRO STUDI "FEDERICO STELLA" SULLA GIUSTIZIA PENALE E LA POLITICA CRIMINALE (CSGP), Università Cattolica del Sacro Cuore (eds.) (2016): "Per un modello di *restorative justice* in ambito penale ambientale", in AA.VV.: *La mediazione dei conflitti ambientali. Linee guida operative e testimonianze degli esperti* (Milano, Fondazione Pubblicità Progresso)

CHIARINI, Giovanni (2022): "Ecocidio: dalla guerra in Vietnam alla giurisdizione penale internazionale? Problematiche processuali al confine tra scienza e diritto", *Cassazione Penale*, 5, p. 1930-1968.

CONSULICH, Federico (2018): "Il principio di autonomia della responsabilità dell'ente. Prospettive di riforma dell'art. 8", *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 4, pp. 197-222

⁶⁵ Cfr. GULLO (2022), p. 1289 ss.; BARZAGHI et al. (2024), p. 141 ss.

⁶⁶ V. MONGILLO (2022), p. 3.

⁶⁷ Pur nella consapevolezza che tra i due sistemi intercorrono differenze non secondarie (specie con riguardo all'ambito di applicazione, al grado di vincolatività delle disposizioni e all'impostazione di fondo), e che non sussiste una perfetta identità tra la *riparazione condivisa* della CSDDD e il paradigma della *restorative justice*.

⁶⁸ Da DONINI (2020).

⁶⁹ MANN (2017); FORTI (2018), p. 74.

CORNACCHIA, Luigi (2009): *Funzione della pena nello Statuto della Corte Penale Internazionale* (Milano, Giuffrè)

CORNACCHIA, Luigi (2018): “Funzioni della pena nel diritto penale internazionale”, *Digesto delle Discipline Penalistiche* (Milano, UTET Giuridica), pp. 232-294

D’ALESSANDRO, Francesco (2022): *La responsabilità da reato delle società in Italia: finalmente pronti per un illecito direttamente imputabile agli enti*, in PIERGALLINI, Carlo, MANNOZZI, Grazia, SOTIS, Carlo, PERINI, Chiara, SCOLETTA, Marco, CONSULICH, Federico (eds.): *Studi in onore di Carlo Enrico Paliero* (Milano, Giuffrè), pp. 969-990

DE FRANCESCO, Giovannangelo (2019): *La premialità e la non punibilità tra dogmi e pragmatismo*, *La Legislazione Penale*, pp. 1-14, 2 settembre 2019

DE FRANCESCO, Giovannangelo (2023): “Note brevi sulla ‘questione ambientale’. Una lettura evolutiva delle esigenze e dei livelli della tutela”, *La legislazione penale*, pp. 1-15, 30 ottobre 2023

DI VETTA, Giuseppe (2023): *La responsabilità da reato degli enti nella dimensione transnazionale* (Torino, Giappichelli)

DONINI, Massimo (2020): “Pena agita e pena subita. Il modello del delitto riparato”, *Questione Giustizia*, pp. 1-21, 29 ottobre 2020.

FERRAJOLI, Luigi (2024): “Le garanzie dell’ambiente imposte dalle modifiche degli articoli 9 e 41 della nostra Costituzione”, in RICCARDI, Sara, PATERRA, Benedetta, BANCHI, Elena, RUGANI, Andrea, CASTELLANO, Federica e PETRUCCO, Nicola (eds.): *I novellati artt. 9 e 41 della Costituzione. L’Ambiente nel delicato equilibrio tra mercato, amministrazione e giustizia penale. Atti di Convegno (Pisa, 24 e 25 novembre 2023)* (Pisa, Pisa University Press)

FIANDACA, Giovanni (2007): “I crimini internazionali tra punizione, riconciliazione e ricostruzione”, *Criminalia*, pp. 41-56

FORTI, Gabrio (2018): “Tutela per le vittime della violenza d’impresa”, *Vita e pensiero*, 5, pp. 69-75

FORTI, Gabrio e VISCONTI, Arianna (2020): “From Economic Crime to Corporate Violence: The Multifaced Harms of Corporate Crime”, in RORIE, Melissa L. (ed.): *The Handbook of White-Collar Crime* (Hoboken, John Wiley & Sons), pp. 64-80

FORTI, Gabrio, MAZZUCCATO, Claudia, VISCONTI, Arianna, GIAVAZZI, Stefania (2018): *Victims and Corporations. Legal Challenges and Empirical Findings* (Milano, Wolters Kluwer – CEDAM)

FRONZA, Emanuela (2020a): “Le sanzioni”, in AMATI, Enrico, COSTI, Matteo, FRONZA, Emanuela, LOBBA, Paolo, MACULAN, Elena, VALLINI, Antonio (eds.): *Introduzione al diritto penale internazionale* (Torino, Giappichelli), pp. 261-298

FRONZA, Emanuela (2020b): *Complementarità, esercizio della giurisdizione e adeguamento a livello interno*, in AMATI, Enrico, COSTI, Matteo, FRONZA, Emanuela, LOBBA, Paolo, MACULAN, Elena, VALLINI, Antonio (eds.): *Introduzione al diritto penale internazionale* (Torino, Giappichelli), pp. 27-56

FRONZA, Emanuela (2021a): “Sancire senza sanzionare? Problemi e prospettive del nuovo crimine internazionale di ecocidio”, *La Legislazione Penale*, pp. 1-15, 17 marzo 2021

FRONZA, Emanuela (2021b): “Verso un nuovo diritto penale economico internazionale? L’esempio dell’ecocidio”, in DE VICENTE MARTINEZ, Rosario, GÓMEZ INIESTA, Diego, MARTÍN LÓPEZ, Teresa, MUÑOZ DE MORALES ROMERO, Marta e NIETO MARTÍN, Adán (eds.): *Libro Homenaje Al Profesor Luis Arroyo Zapatero. Un Derecho Penal Humanista*, vol. II (Madrid, Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado), pp. 1391-1408

GALA, Caterina Francesca (2025): “Oltre il paradigma sanzionatorio: le potenzialità del sistema 231 in una prospettiva di riparazione dialogo”, *La Legislazione Penale*, pp. 1-13, 21 novembre 2025

GARBETT, Claire (2017): “The International Criminal Court and restorative justice: victims, participation and the processes of justice”, *Restorative Justice: An International Journal*, 5/2, pp. 198-220

GARGANI, Alberto (2020): “Fattispecie deprivate. Disastri innominati e atipici in materia ambientale”, *La Legislazione Penale*, pp. 1-14, 3 febbraio 2020

GARGANI, Alberto (2022): “L’influenza del modello omissivo sulla ricostruzione dogmatica della responsabilità degli enti collettivi”, in PIERGALLINI, Carlo, MANNOZZI, Grazia, SOTIS, Carlo, PERINI, Chiara, SCOLETTA, Marco, CONSULICH, Federico (eds.): *Studi in onore di Carlo Enrico Paliero* (Milano, Giuffrè), pp. 1029-1048.

GIAVAZZI, Stefania, MAZZUCCATO, Claudia, VISCONTI, Arianna (2017): *I bisogni delle vittime di corporate violence: risultati della ricerca empirica in Italia* (trad. Eliana Greco e Marta Lamanuzzi, Università Cattolica del Sacro Cuore)

GULLO, Antonio (2022): *Compliance*, in PIERGALLINI, Carlo, MANNOZZI, Grazia, SOTIS, Carlo, PERINI, Chiara, SCOLETTA, Marco, CONSULICH, Federico (eds.): *Studi in onore di Carlo Enrico Paliero* (Milano, Giuffrè), pp. 1289-1302

GULLO, Antonio (2025): “La riparazione nel diritto penale dell’economia: linee evolutive”, in MENGHINI, Antonia, MATTEVI, Elena (eds.): *Riparazione e giustizia riparativa nel sistema penale: teorie, prassi e nuove prospettive: atti del Convegno, Trento, 20-21 settembre 2024* (Napoli, Editoriale scientifica) pp. 107-139

HAMILTON, Mark (2022): “Restorative Justice Conferencing in a New Zealand Environmental Offending Context: Two Models”, in PALI, Brunilda, FORSYTH, Miranda, TEPPER, Felicity (eds.): *The Palgrave Handbook of Environmental Restorative Justice* (Cham, Palgrave Macmillan), pp. 593-616

HIGGINS, Polly, SHORT, Damien, SOUTH, Nigel (2013): “Protecting the planet: a proposal for a law of ecocide”, *Crime, Law and Social Change*, 59/3, pp. 251-266

JONAS, Hans (2009): *Il principio responsabilità. Un’etica per la civiltà tecnologica* (trad. Paola Rinaudo, Torino, Einaudi)

LOBBA, Paolo (2020): “Le vittime nel sistema penale internazionale”, in AMATI, Enrico, COSTI, Matteo,

FRONZA, Emanuela, LOBBA, Paolo, MACULAN, Elena, VALLINI, Antonio (eds.): *Introduzione al diritto penale internazionale* (Torino, Giappichelli), pp. 299-336

MADDALENA, Mauro (1987): “Ravvedimento operoso”, *Enciclopedia del diritto*, XXXVIII (Milano, Giuffrè), pp. 750-770

MALACARNE, Alessandro (2023): “Processo penale *de societate* e giustizia riparativa: un dialogo possibile?”, *La Legislazione Penale*, 27 giugno 2023, pp. 1-39

MANN, Thomas (1947): *La certa vittoria della democrazia*, in *Moniti all’Europa* (trad. Cristina Baseggio, Milano, Mondadori).

MANNOZZI, Grazia (2019): “Sapienza del diritto e saggezza della giustizia: l’attenzione alle emozioni nella normativa sovranazionale in materia di restorative justice”, *Criminalia*, pp. 141-179

MANNOZZI, Grazia, LODIGIANI, Giovanni Angelo (2025): *Cinque parole per comprendere la giustizia riparativa*, in *Giustizia riparativa. Formanti, parole e metodi* (Torino, Giappichelli)

- MARSHALL, Tony Francis (1996): “The Evolution of Restorative Justice in Britain”, *European Journal on Criminal Policy and Research*, 4(4), pp. 21–43
- MASSIDDA, Paolina (2025): “La riparazione per le vittime di reato nel sistema della Corte penale internazionale”, *Sistema Penale*, 21 novembre 2025
- MELONI, Chantal (2018): “Punire l’incommensurabile? Sulla difficile funzione e commisurazione della pena nel diritto penale internazionale”, in PALIERO, Carlo Enrico, VIGANÒ, Francesco, BASILE, Fabio, GATTA, Gian Luigi (eds.): *La pena, ancora fra attualità e tradizione. Studi in onore di Emilio Dolcini* (Milano, Giuffrè), pp. 389–420
- MONGILLO, Vincenzo (2018): *La responsabilità penale tra individuo ed ente collettivo* (Torino, Giappichelli)
- MONGILLO, Vincenzo (2022): “Presente e futuro della compliance penale. Riflessioni a margine di Stefano Manacorda e Francesco Centonze (a cura di), *Corporate Compliance on a Global Scale. Legitimacy and Effectiveness*, 2022” in *Sistema Penale*, pp. 1–21, 11 gennaio 2022
- MORO, Carola (2025): “Disastro ambientale e (è) ecocidio? Un confronto tra l’art. 452-*quater* c.p. e l’art. 8-*ter* proposto dall’*International Expert Panel*”, *Rivista Giuridica dell’Ambiente*, pp. 1–10, 2 novembre 2025
- NIETO MARTÍN, Adán (2021): “Justicia empresarial restaurativa y víctimas corporativas”, *La Legislazione Penale*, 17 marzo 2021
- NIETO MARTÍN, Adán, CALVO SOLER, Raúl (2023): *Justicia restaurativa empresarial. Un modelo para armar*, (Madrid, Editorial Reus)
- PARISI, Francesco (2025): *Giustizia riparativa e sistema penale* (Torino, Giappichelli)
- PIERGALLINI, Carlo (2019): “Premialità e non punibilità nel sistema della responsabilità degli enti”, *Diritto Penale e Processo*, 4, pp. 530–550
- PIVIDORI, Claudia (2016): *Il principio di complementarità della Corte penale internazionale e il processo di adattamento degli ordinamenti interni* (Napoli, Editoriale scientifica)
- POLTRONIERI ROSSETTI, Luca (2013): “Il diritto alla riparazione per le vittime di crimini internazionali: problemi e prospettive a partire dalle decisioni della CPI nel caso Lubanga”, *Diritto Penale Contemporaneo*, 28 novembre 2013
- PORFIDO, Stefano (2024): “*Restorative Justice*, approcci regolatori responsive e crimini ambientali d’impresa. Riflessioni da una prospettiva critica di criminologia ‘verde’”, *Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell’Ambiente*, 2, pp. 84–113
- PRESTON, Brian John (2011): “The use of restorative justice for environmental crime”, *Criminal Law Journal*, 35, pp. 136–153
- PULITANÒ, Domenico (2023): *Diritto penale* (Torino, Giappichelli)
- RICCI, Laura e SAVARINO, Alice (2022): “*Limiti e potenzialità della restorative justice nel sistema “231”. Spunti per una riflessione sulla scia della riforma Cartabia*”, *La Legislazione Penale*, pp. 1–27, 1–29 marzo 2022
- SACCO, Guglielmo (2019): “Luci ed ombre della *Restorative Justice* nel processo agli enti”, *Archivio Penale*, 3, pp. 1–19
- SAVARINO, Alice (2025): *Danni lungolatenti e responsabilità penali. Modelli di imputazione e prospettive politico-criminali* (Torino, Giappichelli)
- SECHI, Paola (2024): *Vittime di reato e processo penale* (Napoli, Jovene).
- SFORZA, Ilaria (2018): “La vittima davanti alla Corte penale internazionale: singolarità della figura e suoi poteri processuali”, *Diritto penale e processo*, 8, pp. 1073–1083

SIRACUSA, Licia (2025): “La complessa relazione tra giustizia riparativa, reati ambientali e responsabilità degli enti alla luce della legislazione vigente”, *Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia*, 1-2, pp. 49-90.

VALBONESI, Cecilia (2024): “La ricerca di una tutela sovranazionale dell’ambiente: ascendenze sistematiche e prospettive applicative del crimine di ecicidio nel contesto eurounitario”, *Archivio Penale*, 2, pp. 1-72

VALLINI, Antonio (2021): “Ecicidio: un giudice penale internazionale per i “crimini contro la terra”?”, *La Legislazione Penale*, pp. 1-5, 17 marzo 2021

VISCONTI, Arianna (2019): “‘Victims and corporations’: una breve introduzione”, *Rivista italiana di medicina legale*, 3, pp. 1017-1034

ZAMITH BOIN AGUIAR, Carla, Salm, João, MARTINS LAZARANO RONCADA, Katia Hermínia (2022): *Restorative Justice and the environment* (Associação dos Juízes Federais do Brasil - AJUFE)

ZEHR, Howard (1990): *Changing Lenses. A New Focus on Crime and Justice* (Scottsdale, Herald Press)



Diritto Penale Contemporaneo

R I V I S T A T R I M E S T R A L E

REVISTA TRIMESTRAL DE DERECHO PENAL

A QUARTERLY REVIEW FOR CRIMINAL JUSTICE

<http://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu>